



Valli Chisone e Germanasca

C.F. 94571810012

Sede Legale: Via Roma n. 22 - 10063 Perosa Argentina (TO) - Tel.: 0121-802511 - Fax: 0121-802540  
E-mail: [segreteria@unionevallichisonegermanasca.it](mailto:segreteria@unionevallichisonegermanasca.it) - PEC: [info@pec.unionevallichisonegermanasca.it](mailto:info@pec.unionevallichisonegermanasca.it)

## AVVISO

### COMMISSIONE LOCALE VALANGHE DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

**VISTO** l'art. 2 del "Regolamento e procedure della Commissione Locale Valanghe" approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca n. 28 del 27.11.2023, il quale prevede:

"... 1. La CLV opera secondo il presente regolamento interno, in relazione alle diverse fasi operative, individuate sulla base dei livelli di allertamento riportati nel Bollettino di allerta regionale per rischio valanghe e sulla base della valutazione locale delle condizioni nivo-meteorologiche e dell'attività valanghiva verificatasi, anche sulla base delle procedure operative allegate al presente atto

2. Conformemente a quanto indicato nel disciplinare approvato con DGR 30 luglio 2018, n. 59-7320 (il sistema d'allertamento e la risposta del sistema regionale di Protezione Civile) al codice colore dell'allerta si associa l'attivazione delle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme.

3. Le fasi operative sono disposte, dichiarate ed attivate dall'autorità di Protezione Civile competente per territorio e, seppur collegate ai livelli di allerta, non ne discendono automaticamente e consequenzialmente. Esse, infatti, sono strettamente collegate ai dati di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale osservati sul territorio ed alla situazione contingente in essere, ed analizzata dalla C.L.V.

4. Ad ogni livello di allerta si associa una fase operativa minima, secondo il seguente criterio:

a) livello di allerta gialla o arancione: fase operativa minima di attenzione;

b) livello di allerta rossa: fase operativa minima di preallarme.

5. In base alle condizioni nivometeorologiche, può essere confermata a livello locale la fase operativa minima determinata dal livello di allerta dichiarato dal Centro Funzionale Regionale (CFR) con il Bollettino di allerta regionale, oppure può essere necessario aumentare l'operatività del sistema di Protezione Civile locale attivando una fase operativa diversa, secondo i seguenti criteri:

a) la fase operativa di attenzione si riferisce ad una situazione nivometeorologica locale che può essere solitamente gestita con impegno ordinario e che richiede di verificare la prontezza operativa delle C.L.V. al fine di affrontare efficacemente l'evento atteso;

b) la fase operativa di preallarme si riferisce ad una situazione nivometeorologica locale che richiede una sorveglianza puntuale e costante del territorio e l'attivazione, se necessario, del Centro Operativo Comunale (COC);

c) la fase operativa di allarme si riferisce ad una situazione nivometeorologica locale che richiede l'adozione di misure di salvaguardia della popolazione o attività di soccorso e assistenza alla popolazione.

6. Le attività che, in corso d'evento, devono essere condotte dalla C.L.V. in ciascuna fase operativa sono le seguenti:

a) in fase operativa di attenzione:

1) presa d'atto del Bollettino di Allerta Regionale e analisi del Bollettino valanghe, del Bollettino di vigilanza meteorologica e del Bollettino meteorologico, emessi dal CFR;

2) reperibilità continuativa dei componenti della C.L.V.;

3) controllo della situazione nivometeorologica locale rilevata (con particolare riferimento a quantitativi di neve fresca, accumuli da vento nelle zone di distacco, temperatura dell'aria, attività valanghiva);

4) valutazione della stabilità del manto nevoso in siti rappresentativi del quadro nivologico locale (effettuazione e interpretazione di profili stratigrafici e di test di stabilità nei siti individuati di concerto

- con il CFR);
- 5) valutazione del pericolo valanghe locale e del suo quadro evolutivo, in relazione a scenari di rischio attesi;
- 6) informazione alle autorità locali, ai settori regionali competenti ed al CFR;
- b) in fase operativa di preallarme, la C.L.V. espleta le attività di cui alla lettera a) e quelle integrative seguenti:
- 1) operatività continuativa della C.L.V., anche con modalità di turnazione;
  - 2) intensificazione delle attività di controllo della situazione nivometeorologica locale;
  - 3) controllo di specifiche situazioni di rischio per la sicurezza delle persone in relazione a scenari d'evento definiti da piani, studi o altri strumenti eventualmente adottati dalla C.L.V.;
  - 4) supporto tecnico a procedure di distacco programmato delle valanghe, secondo quanto previsto da piani d'intervento per il distacco artificiale delle valanghe (PIDAV), laddove esistente e comunque sempre ad esclusione di PIDAV all'interno delle Aree Sciabili gestite da terzi, responsabili ai sensi della normativa vigente;
  - 5) rendicontazione giornaliera al CFR di una sintesi delle informazioni nivometeorologiche e valanghiviche locali, con modalità definite dal CFR stesso;
- c) in fase operativa di allarme, la C.L.V. espleta le attività di cui alle lettere a) e b) e quelle integrative seguenti:
- 1) intensificazione delle attività di valutazione del rischio valanghe locale per la proposta di attuazione di provvedimenti cautelativi urgenti per la salvaguardia della popolazione da adottare da parte delle autorità di protezione civile;
  - 2) assistenza tecnica ad operazioni di soccorso mediante attività di valutazione del rischio valanghivo locale;
  - 3) valutazione delle condizioni di cessato pericolo per la revoca dei provvedimenti finalizzati alla sicurezza di persone e beni esposti;
  - 4) rendicontazione giornaliera al CFR di una sintesi delle informazioni nivometeorologiche e valanghiviche locali, con modalità definite dal CFR stesso;
  - 5) predisposizione di una relazione conclusiva di fine evento sull'attività valanghiva rilevata, da trasmettere alle autorità locali, ai settori regionali competenti ed al CFR.
  - 7) Il presidente della C.L.V., avvalendosi dei componenti della C.L.V. o, se necessario, del personale dell'ente presso cui è insediata la C.L.V., cura la gestione dei flussi informativi durante tutte le fasi operative individuate.
  - 8) Il supporto tecnico da parte della C.L.V. ad enti gestori della viabilità per la valutazione di potenziali situazioni di criticità valanghiva avviene a seguito della stipula di un'apposita convenzione tra il soggetto gestore e l'unione montana interessata, che definisca le modalità operative della collaborazione e gli eventuali oneri a carico del gestore...";

**VISTO** l'art. 3 del Regolamento suddetto, il quale prevede:

- "... 1. La CLV è costituita con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca.
2. Il territorio dell'Unione Montana rientra nelle zone d'allerta per rischio valanghe identificate nel disciplinare "Il sistema d'allertamento e la risposta del sistema regionale di Protezione Civile", approvato con DGR 30 luglio 2018, n. 59-7320, previa verifica della disponibilità di tecnici aventi i requisiti di cui al comma 6. Le modalità procedurali inerenti alla gestione della C.L.V. sono stabilite dall'unione montana interessata. Copia della deliberazione di costituzione della commissione o di variazione dei nominativi dei suoi membri è inviata al Settore Geologico regionale, al Settore Protezione Civile regionale e ad ARPA Piemonte per le rispettive competenze.
3. La durata in carica delle singole C.L.V. è di tre anni dalla nomina, rinnovabile alla scadenza.
4. La C.L.V., come primo atto, nomina il vice-presidente e il segretario verbalizzante. Le nomine avvengono con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.
5. La C.L.V. è composta da tecnici esperti in ambito nivologico che devono possedere competenza tecnica in campo nivologico, conoscenza diretta del territorio, capacità operativa ed organizzativa. I componenti verranno individuati come segue:
- a) il presidente dell'Unione Montana, con funzioni di presidente, o suo delegato rappresentante dell'amministrazione dell'Unione Montana;
  - b) un numero di esperti (da un minimo di 4 ad un massimo di 12, definito in sede di nomina da parte del Consiglio dell'Unione Montana), individuati attraverso un avviso di manifestazione d'interesse o su designazione dell'ente di appartenenza; essi agiscono sia in qualità di soggetti privati, sia come appartenenti a enti pubblici, preferibilmente con residenza o domicilio nel territorio dell'Unione Montana. E' richiesto il possesso di specifici titoli riconosciuti dall'Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA) sulle tematiche inerenti ai fenomeni nivologici e valanghivi ed alle problematiche valanghiviche di protezione civile

6. La Commissione può dotarsi di un nucleo tecnico di intervento ristretto finalizzato ad una rapida e preliminare valutazione delle situazioni, soggette alla ratifica della Commissione. Tale nucleo viene definito ed approvato all'interno della riunione annuale di coordinamento della C.L.V.;
7. La Commissione, in considerazione della estensione territoriale di competenza si serve, per l'acquisizione di dati e rilevamenti sul territorio, anche di personale esterno con provata competenza tecnica in campo nivologico; tale personale esterno viene definito ed approvato all'interno della riunione annuale di coordinamento della C.L.V.;
8. I componenti agiscono sia in qualità di soggetti privati, sia come appartenenti a enti pubblici, preferibilmente con residenza o domicilio nel territorio dell'unione montana interessata. E' richiesto il possesso di specifici titoli riconosciuti dall'Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA) sulle tematiche inerenti ai fenomeni nivologici e valanghivi ed alle problematiche valanghive di protezione civile.
9. Gli esperti sono preferibilmente individuati tra appartenenti a categorie professionali aventi competenza in materia di rilevamento nivometeorologico, di previsione del pericolo di valanghe, di pianificazione territoriale e di ricerca e soccorso in valanga. 10. Ai componenti della C.L.V. non è corrisposto alcun compenso ...”;

**DATO ATTO** che occorre provvedere a nominare la nuova Commissione Locale Valanghe, ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento;

**Tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare manifestazione di interesse in forma libera in Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca entro il giorno MARTEDI 17 DICEMBRE 2024, con allegato un *curriculum vitae* da cui si evincano le competenze in materia di rilevamento nivometeorologico, di previsione del pericolo di valanghe, di pianificazione territoriale, di ricerca e soccorso in valanga, il possesso dei titoli specifici previsti dal Regolamento sopracitato.**

La manifestazione di interesse può essere presentata a mano negli orari di ufficio oppure a mezzo PEC all'indirizzo [info@pec.unionevallichisonegermanasca.it](mailto:info@pec.unionevallichisonegermanasca.it)

Perosa Argentina, 03/12/2024

**Il Presidente dell'Unione  
Montana**  
**Danilo Stefano Breusa**  
*Firmato digitalmente*